

## ACCESSO CIVICO

*ai sensi Art. 5, c 1 e 2 D.Lgs n. 33/2013 (modificati dal D.Lgs 97/2016)*

Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013, la Fondazione riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti ed informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato.

**Le strutture socio-sanitarie private/accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria.**

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D.lgs. 33/2013, la Fondazione si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali o cartacei.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro sotto riportato.

### **ACCESSO CIVICO SEMPLICE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

L'accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D.lgs. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il competente per l'accesso civico semplice è il Direttore di Struttura.

La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma primo, del D.lgs. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

- **Via pec** all'indirizzo [varniagnetti@pec.it](mailto:varniagnetti@pec.it)
- **Via mail o tramite posta ordinaria** all'indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;
- **Di persona** presso l'Ufficio Amministrativo della struttura nella **sede legale di Godiasco Salice Terme.**

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso viene emessa, da parte della Fondazione, la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nello specifico, in caso di **accesso civico semplice** la Fondazione provvede a:

- Pubblicare sul sito il documento richiesto, se soggetto ad obbligo di pubblicazione, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il link per consultarlo
- Se l'informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, comunicare al richiedente il link dove reperire il materiale

- Trasmettere il materiale oggetto di accesso al richiedente

### **ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D.lgs. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la Fondazione è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.

Il competente per l'accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.

La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

- via pec all'indirizzo [varniagnetti@pec.it](mailto:varniagnetti@pec.it)
- via mail o tramite posta ordinaria all'indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito
- di persona presso l'Ufficio Amministrativo della struttura nella sede di Godiasco Salice Terme.

Nello specifico la Fondazione provvede a:

- individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli della richiesta di accesso presentata
- identificare i documenti e i dati richiesti se possibile;
- inviare entro 30 giorni, il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all'accesso-

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso. Nonostante l'opposizione dei controinteressati, la Fondazione può comunque decidere se accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.

Si specifica che:

- **Rifiuto di accesso**: il rifiuto e/o limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis introdotto dal D.Lgs. 97/2016
- **Richiesta di riesame**: qualora venisse respinta la domanda di accesso (diniego totale o parziale) o il richiedente non dovesse ricevere risposta entro 30 giorni, egli può presentare richiesta di riesame alla Fondazione che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Godiasco Salice Terme, 154 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
Pietro GHEZZI  
  
